



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

N. 122/2022 R.G.Lav.

N. Cron.

Sentenza n°

*** * * ***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:

- dott. Vincenzo Pupilella	Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi	Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci	Consigliere

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 16/12/2022
la seguente

S E N T E N Z A

n e l l a

c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o

in materia di

PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

iscritta al N. 122 R.G. Lav.- anno 2022

avente ad oggetto: rilascio estratto conto certificativo

p r o m o s s a d a



I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Testa ed U. Nucciarone, elettivamente domiciliato come in atti

appellante

contro

Avv. Intrevado Giulia, difesa da sé stessa ex art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata come in atti

appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale.

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data 14 luglio 2021 innanzi al Tribunale di Campobasso in funzione di GL, Intrevado Giulia evocava in giudizio l'INPS e la Comunità Montana del Fortore Molisano, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- “a) E’ nullo il provvedimento di diniego di rilascio dell’Ecocert del 7 dicembre 2020 ed il comportamento inadempiente tenuto dall’INPS è viziato da eccesso di potere.
- b) l’INPS ha violato l’obbligo di natura legale di cui all’art. 54 L. n. 88/1989 omettendo di rilasciare un estratto conto certificativo della posizione contributiva e assicurativa della ricorrente;
- c) l’inadempimento ha prodotto la lesione del diritto soggettivo della ricorrente a conoscere con atto proveniente dall’Ente previdenziale ed avente valore certificativo l’esatto ammontare della contribuzione complessiva versata e dei relativi valori retributivi;
- d) Per l’effetto disporre a carico dell’INPS l’esatto adempimento della richiesta e, quindi, di rilasciare l’estratto conto certificativo- ex art.54 L.n.88/1989, instando, altresì, per la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art.614bis c.p.c. in caso di ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziale;



e) Condannare, infine, l'INPS al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.

La ricorrente deduceva che con provvedimento del 7/12/2020 il Direttore provinciale della sede INPS le aveva negato il rilascio dell'estratto conto contributivo, allegando l'illegittimità di tale provvedimento per violazione dell'art. 54 L. n. 88/1989.

Precisava che, nel documento di collocamento in pensione, era stato indicato il termine di cessazione dal servizio al 31/12/2012 nonché che nel modello PA04 dell'12/3/2013 la Comunità Montana aveva certificato che la retribuzione erogata nell'anno 2012 era di €105.301,00 e che l'ammontare retributivo pensionabile era di €1.294.885,78.

Precisava altresì che con il modello PA04 dell'11/6/2013 la stessa aveva certificato che la retribuzione erogata nell'anno 2012 era di €48.428,64 e che la retribuzione complessivamente erogata era di €834.115,28.

Affermava che l'INPS aveva liquidato la pensione sulla base delle retribuzioni comunicate l'11/6/2013 ma che tale importo non era quello utile ai fini del calcolo della pensione, tale essendo quello di €1.325.666,86.

Deduceva di aver, infatti, presentato in data 14/5/2018 un'istanza all'INPS per il rilascio dell'estratto conto certificativo (ECOCERT) relativo al proprio rapporto di lavoro con la Comunità del Fortore del Molise, e che l'INPS, con il su citato provvedimento del 7/12/2020, aveva negato il rilascio di tale estratto sulla base della seguente motivazione “... non è previsto l'invio a soggetti pensionati... l'ECOCERT ha la funzione di certificare il diritto ad una pensione futura. Nondimeno le forniamo l'estratto conto contributivo sulla base del quale abbiamo effettuato il calcolo della pensione”.

Assumeva che il comportamento dell'Ente previdenziale era inadempiente, poiché in capo allo stesso era sussistente un vero e proprio obbligo circa la comunicazione della situazione previdenziale e pensionistica del richiedente, a fronte del quale era configurabile in capo a



quest'ultimo un vero e proprio diritto soggettivo alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo.

Ed un siffatto comportamento inadempiente, continuava la ricorrente, non le aveva consentito di avere precisa contezza dell'anzianità contributiva complessivamente accreditata correlata alla misura del rateo pensionistico in godimento con il dettaglio qualitativo e quantitativo contributivo e dei relativi valori retributivi.

Precisava che sussisteva il proprio diritto di ottenere la rideterminazione della prestazione pensionabile ed il pagamento delle rate maturate dalla decorrenza originaria, richiamando al riguardo il disposto di cui all'art. 5 DPR n. 488/1968.

Aggiungeva che al lavoratore che abbia perfezionato il diritto alla pensione, secondo quanto disposto dalla legge, spetta una prestazione pensionistica che tenga conto di tutti i contributi accreditati sino al mese antecedente alla data di decorrenza della pensione, l'esistenza dei quali deve essere accertata direttamente dall'ente previdenziale presso cui è stato iscritto il lavoratore, e ciò attraverso l'estratto contributivo che ha valore certificativo (cfr..Cass.Civ.7859/04; cfr.art.54 L.88/1989).

Affermava che in definitiva il diniego dell'INPS aveva generato una chiara ed evidente lesione del proprio diritto soggettivo, esponendosi alla conseguente responsabilità di natura contrattuale, come tale attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Si costituiva in giudizio l'INPS il quale eccepiva in primis l'assenza di interesse concreto ed attuale della ricorrente ex art. 100 c.p.c. a conoscere i valori "contributivi", considerato anche che trattavasi di dati già in possesso della stessa, perché sottesi agli imponibili denunciati dal datore di lavoro e, dunque, già presenti nell'estratto contributivo, nonché l'inesistenza giuridica dell'ECOCERT nel sistema proprio della ex gestione INPDAP (dipendenti pubblici), opponendosi all'ordine di fare



per sua inammissibilità nei confronti della PA, peraltro, relativamente ad un atto giuridicamente e fattualmente inesigibile nel caso concreto.

Il giudice adito, con sentenza n. 127/2022 in data 20/9/2022, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Comunità Montana, condannando la Intrevado al pagamento delle spese di lite in favore della stessa; accoglieva la domanda spiegata nei confronti dell'INPS ordinando, per l'effetto, all'Istituto di rilasciare l'estratto conto certificativo della situazione previdenziale della ricorrente; fissava ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c in €100,00 la somma di denaro dovuta dall'INPS dalla data del trentunesimo giorno dalla notifica della pronuncia e per ogni successivo giorno di ritardo, fino al rilascio del certificato stesso; condannava l'ente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Intrevado.

In particolare, in motivazione, il GL, respinte integralmente le tesi difensive dell'INPS, affermava che l'art. 54 della L. n.88/1989 attribuiva all'assicurato un ampio diritto di conoscere “anche” l'ammontare della contribuzione versata e che non era di ostacolo al rilascio del documento la sua inesistenza per la gestione dipendenti pubblici, dovendosi al contrario prescindere dalla forma, atteso che il valore certificativo de quo si rinvenirebbe oggi proprio nel modello SM 5007 (proveniente dal datore di lavoro), come affermato dall'INPS, sicchè quest'ultimo andava condannato al rilascio di un estratto conto certificativo della posizione contributiva ed assicurativa della stessa, con specifico riferimento alla misura dei contributi versati dall'ex datrice di lavoro.

Il GL precisava altresì che pienamente applicabile alla fattispecie anche l'art. 614 bis c.p.c. –cd. “penalità di mora”-, misura, la stessa, apprestata dal legislatore proprio al fine di assicurare la piena soddisfazione dell'interesse privato in quelle obbligazioni di facere infungibile che presentavano, come nella specie, carattere di totale o parziale incoercibilità, non essendo a tal fine di ostacolo le previsioni racchiuse nell'art. 4 della Legge n.2248/1865, All. E, applicabile unicamente alla categoria dell'annullamento dell'atto amministrativo.



Avverso siffatta sentenza interponeva appello l'INPS per i seguenti motivi:

“ 1) Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario – Violazione e falsa applicazione degli art. 13 e 62 del R.D.L. n. 1214/1934.”

Deduceva l'appellante che la ricorrente, già pensionata nella gestione lavoratori pubblici sin dall'anno 2013, presentando una richiesta strumentale di “accesso” finalizzata a conoscere i contributi non aveva altro interesse che quello di ottenere una revisione/modifica del proprio trattamento pensionistico, donde la carenza di giurisdizione del G.O., essendo competente a conoscere della questione la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Molise, sede di Campobasso.

“ 2) Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario – diritto di accesso – giurisdizione del Giudice Amministrativo.”

Asseriva l'Inps che la norma di cui all'art. 54 della L. n. 88/1989, per lo specifico settore previdenziale, costituisce l'esatto antecedente giuridico della generale L. n. 241/1990 sul il diritto di accesso agli atti amministrativi, sul quale vi è riserva di giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Eccepiva pertanto, anche sotto questo profilo, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.

“ 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. – insussistenza del diritto a conoscere la “contribuzione versata”.

Eccepiva l'INPS la carenza di interesse ad agire della Intrevado, reiterando sul punto le argomentazioni già espresse in primo grado.

Evidenziava come il sistema pensionistico fosse agganciato ai soli imponibili denunciati dal datore di lavoro e giammai agli effettivi contributi versati, in base ai quali imponibili viene calcolata la pensione.



“ 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. – insussistenza del diritto a conoscere le “retribuzioni” (rectius: gli imponibili) denunciate dal datore di lavoro pubblico, dati già in possesso della ricorrente prima del processo.”

Affermava al riguardo l’INPS che, come ammesso dalla stessa ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con la comunicazione PEC del 7/12/2020, esso Istituto aveva già fornito l’estratto contributivo dal quale la stessa poteva rilevare le retribuzioni denunciate dalla Comunità Montana anno per anno, esattamente corrispondenti a quelle presenti nel Modello SM5007 di cui al provvedimento di liquidazione della pensione del 7/8/2013 e ciò ad ulteriore conferma del valore certificativo del Modello de quo, come anche affermato dal giudice di primo grado.

“ 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 della Legge n. 88/1989.”

L’appellante deduceva in particolare l’inapplicabilità della norma de qua al settore della gestione pubblica in quanto in tale settore il ruolo di attore primario del destino previdenziale degli assicurati appartiene al datore di lavoro, essendo esso Istituto mero ordinatore secondario di spesa, a differenza che nel settore privatistico.

“ 6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 2248/1865 All. E”.

Si doleva l’INPS del fatto che il giudice di prime cure, mal interpretando la portata applicativa di siffatta norma, avesse ad esso impartito l’ordine di facere, sostenendo che il G.O. potesse esclusivamente disapplicare gli atti amministrativi e, specularmente, in alcun modo avesse il potere di interferire negli atti e nelle attività della P.A., sostituendosi ad essa.

“ 7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 614 bis c.p.c.”

Contestava l’appellante l’applicabilità della norma al rito del lavoro, aggiungendo che la sanzione ivi prevista poteva essere riconnessa solo a sentenze di condanna e non a pronunce, come quella impugnata, contenente ordini di facere infungibili.

“ 8) Sulla condanna al pagamento delle spese di lite.”



In particolare l'appellante rilevava che la pronuncia sull'applicazione dell'art. 54 della L. n. 88/89 al settore pubblico si configurava quale sentenza di avanguardia, priva di precedenti sul piano nazionale, che, come tale, avrebbe dovuto indurre al giudice adito a disporre la compensazione delle spese.

Spiegava le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.ma Corte adita, **SOSPENDERE** immediatamente l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i gravi motivi indicati e, nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione di fronte a sé, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto, **dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario** ovvero respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.

Costituitasi in giudizio, la Intrevado eccepiva l'inammissibilità dell'appello, contestandolo nel merito con ampie argomentazioni che si richiamano ed abbiansi per qui riportate e trascritte.

Accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza in data 14/10/2022, all'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.

Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità stante la sua infondatezza.

La parte appellante, infatti, come si evince dalla lettura dell'atto di impugnazione, indica con sufficiente precisione i motivi di dissenso rispetto alla valutazione della vicenda fatta dal giudice di prime cure, pur implicando evidentemente tale esposizione anche il richiamo delle argomentazioni difensive illustrate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr., ad es., in tema di inammissibilità dell'appello in materia di lavoro e previdenza, Cassazione SS.UU., sentenza n. 27199 del 16.11.2017: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,



delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata").

Né l'appello appare privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai fini della declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., meritando anzi accoglimento il primo motivo di gravame afferente il difetto di giurisdizione del G.O. in subiecta materia, appartenendo la giurisdizione alla Corte dei Conti territorialmente competente.

Al riguardo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 28020 del 26/9/2022, riallacciandosi ai propri precedenti, ha precisato:

"1.1. Per la risoluzione della questione di giurisdizione prospettata occorre, in primo luogo, rammentare che ai sensi dell'art.386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1134 e altre successive).

1.2. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si allegghi, a fondamento



della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti.”

La Corte ha precisato altresì: “1.4. Costituisce, poi, principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, del R.D. n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla conseguenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755).

1.5. Rileva il Collegio che in tutti i casi ricordati il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto deve essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione.”

Orbene, nel caso di specie, alla luce dei suesposti principi, non v'è dubbio che la controversia che ne occupa appartenga alla giurisdizione della Corte dei Conti, considerato che il rapporto



pensionistico dedotto costituisce elemento identificativo del "petitum" sostanziale, essendo in realtà la controversia de qua funzionale alla pensione perchè connessa al relativo diritto.

E infatti : nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente contesta la misura del rateo di pensione erogata perché calcolato su una retribuzione inferiore e, pertanto, chiede di conoscere, attraverso il rilascio dell'estratto conto certificativo in questione, l'anzianità contributiva complessivamente accreditata con il dettaglio qualitativo e quantitativo contributivo e dei relativi valori retributivi, affermando che "In base a quanto effettivamente versato all'INPS sussiste il diritto di ottenere la rideterminazione della prestazione pensionabile ed il pagamento delle rate maturate dalla decorrenza originaria" (cfr. pagg. 10 e 11 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Al riguardo qualsivoglia ulteriore considerazione si appalesa superflua.

Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della presente controversia per appartenere la giurisdizione alla Corte dei Conti la quale, peraltro, è dotata di poteri istruttori anche con riferimento a ciò che chiede la Intrevado.

Stante la complessità e novità fattuale delle questioni trattate, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

in funzione di giudice del lavoro

definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 20/9/2022 e con ricorso qui depositato il 21/9/2022

da **INPS**

nei confronti di **Intrevado Giulia**,

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:



-in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della presente controversia per appartenere la giurisdizione alla Corte dei Conti;
-compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Campobasso, 16/12/2022

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Margiolina Mastronardi

Il Presidente

Dott. Vincenzo Pupilella

